



REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO

DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE PER GLI ALIMENTI, LA NUTRIZIONE E L'AMBIENTE (DeFENS)

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle pertinenti disposizioni dello Statuto e del Regolamento generale d'Ateneo, l'assetto organizzativo e funzionale del Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l'Ambiente, indicato anche con l'acronimo DeFENS, dalla denominazione in lingua inglese *Department of Food, Environmental, and Nutritional Sciences* (www.defens.unimi.it), istituito con decreto rettorale del 26 aprile 2012, registrato al n. 0278467 in data 27 aprile 2012.

Art. 2

Finalità del Dipartimento

1. Con riferimento al Titolo e agli specifici articoli del Titolo IV dello Statuto, il DeFENS svolge le sue attività istituzionali di ricerca, formazione e servizi alla comunità, al fine di contribuire, con le sue specifiche competenze, allo studio degli alimenti, della nutrizione e benessere dell'uomo e della salvaguardia dell'ambiente. A tal fine, il Dipartimento sviluppa la ricerca, sia di base che applicata, per garantire alimenti sicuri, innovativi, di elevata qualità e prodotti mediante tecnologie sostenibili dal campo alla tavola, per acquisire conoscenze sulle loro proprietà nutrizionali, metaboliche e salutistiche, e per preservare e migliorare la qualità dei sistemi alimentari e agro-ambientali; promuove la formazione nei tre cicli in cui si articola il sistema degli studi universitari, attraverso gli insegnamenti impartiti nei diversi corsi di studio attivati dall'Ateneo nelle classi di pertinenza del Dipartimento, di cui lo stesso è referente principale o associato; eroga servizi qualificati e indipendenti alla comunità civile e al mondo produttivo nei settori di competenza.

2. | DeFENS si propone di offrire un approccio altamente integrato ai molti aspetti interconnessi del sistema agro-alimentare, anche in riferimento alle sue implicazioni nutrizionali e ambientali. La combinazione di competenze differenziate e qualificate presenti nel DeFENS consente di avere una



visione ampia dei sistemi di interesse, integrando le competenze proprie della chimica, della biochimica, della microbiologia, dell'entomologia e della nutrizione umana con quelle pertinenti ai settori delle tecnologie alimentari e della protezione agro-ambientale. Favorire e ottimizzare le sinergie tra le diverse aree scientifiche e disciplinari che animano il DeFENS è quindi obiettivo prioritario del Dipartimento.

3. L'ampio spettro di competenze e interessi scientifici che caratterizza il DeFENS è anche-funzionale all'attrazione di risorse da enti, imprese e istituzioni, al miglioramento del raccordo tra la struttura universitaria, il territorio e il mondo produttivo. Tale collegamento appare utile e necessario tanto per il progresso della ricerca che per lo sviluppo di una formazione tecnico-scientifica che sia di servizio al Paese e al sistema delle imprese.

4. Il DeFENS ha la propria sede amministrativa in Milano, via G. Celoria, 2.

5. Ai soli fini dell'organizzazione interna il DeFENS si articola in Sezioni, come specificato al successivo art. 9.

Art. 3

Funzioni del Dipartimento correlate alla ricerca scientifica

1. Il quadro, vasto e differenziato, dei temi di interesse scientifico del DeFENS è evidente dalla sua denominazione, dalla sua genesi e dagli obiettivi proposti. I confini scientifici entro i quali si sviluppa l'azione del Dipartimento abbracciano temi che hanno un'importanza fondamentale che va oltre il piano della conoscenza e dell'avanzamento della ricerca scientifica, e investono questioni di grande rilevanza sociale ed etica in quanto attengono alla qualità, salubrità e sicurezza d'uso degli alimenti, alla nutrizione, all'impiego oculato di risorse materiali ed energetiche, all'impiego di tecnologie sostenibili, alla protezione dell'ambiente e ad altre ancora. La responsabilità scientifica del DeFENS riguarda quindi, direttamente e indirettamente, il rapporto tra lo sviluppo delle scienze e delle tecnologie e la sua collocazione nell'ambito di temi etici e sociali fondamentali.

2. Le competenze dei ricercatori del DeFENS spaziano dalla ricerca di base nei settori delle scienze biomolecolari e delle biotecnologie microbiche, agrarie, entomologiche, alimentari e ambientali, alla ricerca applicata finalizzata alla progettazione, produzione e confezionamento degli alimenti e all'assicurazione della loro sicurezza e qualità igienica, nutrizionale, sensoriale e tecnologica, alla realizzazione di strategie nutrizionali per la promozione della salute nonché alla ricerca per l'individuazione di nuove strategie per la protezione delle colture e dell'ambiente. L'attività si esplica in diverse aree del sapere e si articola in collaborazioni che garantiscono una sinergia di competenze, permettendo un approccio multi ed inter disciplinare allo studio delle diverse fasi della filiera alimentare, incluse la protezione delle derrate. Di interesse sono anche alcune tematiche ambientali, legate all'ecologia microbica di ambienti agrari, naturali ed estremi e al biocontrollo, come pure la conservazione e il restauro dei beni culturali.



3. | settori scientifico-disciplinari (SSD) di pertinenza del Dipartimento, si articolano in tre aree principali, 07, 05, 03 (elencate in ordine decrescente di numerosità dei docenti). Nell'area 07 sono rappresentati i SSD AGR/01, AGR/10, AGR/11, AGR/12, AGR/15, AGR/16 e AGR/19; nell'area 05 i SSD BIO/05, BIO/09, BIO/10; nell'area 03 i SSD CHIM/1, CHIM/2, CHIM/6, CHIM/11. Pertinente al Dipartimento per le competenze specifiche dei docenti, è inoltre il SSD MED/49. Modifiche a questo elenco possono essere apportate sulla base di esigenze didattiche e organizzative del Dipartimento, secondo le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento generale d'Ateneo.

4. Presso il Dipartimento hanno sede il Centro Internazionale per lo studio della Composizione Corporea (ICANS) e lo Spin-off Micro 4 You. Modifiche a questo elenco potranno avvenire secondo le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento generale d'Ateneo.

5. Oltre ad essere impegnati nella ricerca sperimentale, molti docenti del DeFENS hanno responsabilità nelle attività di divulgazione scientifica con il ruolo di editore, componente di comitati editoriali, revisore. || Dipartimento è sede della redazione della rivista internazionale *Annals of Microbiology*, rivista dell'Università degli Studi di Milano, ed è l'editore del *Journal of Entomological and Acarological Research (JEAR)* "on-line open access" anch'esso di proprietà dell'Università degli Studi di Milano.

Art. 4

Funzioni del Dipartimento correlate alle attività didattiche e formative

1. Il Dipartimento, tenuto conto delle competenze scientifiche e delle competenze didattiche e formative da queste derivanti, assume i seguenti ruoli per corsi di studio cui concorre ai fini del coordinamento e della programmazione e gestione:

referente principale per:

- Il corso di laurea in Scienze e tecnologie alimentari (L-26); - Il corso di laurea in Scienze e tecnologie della ristorazione (L-26); - Il corso di laurea magistrale in Scienze e tecnologie alimentari (LM-70); - Il corso di laurea magistrale in Alimentazione e nutrizione umana (LM-61)

referente associato per:

- Il corso di laurea in Agrotecnologie per l'ambiente e il territorio (L-25); - Il corso di laurea in Produzione e protezione delle piante e dei sistemi del verde (L-25); - Il corso di laurea in Scienze e tecnologie agrarie (L-25); - Il corso di laurea Valorizzazione e tutela dell'ambiente e del territorio montano (L-25); - Il corso di laurea in Scienze e tecnologie per lo studio e la conservazione dei beni culturali e dei



supporti dell'informazione (L-43); - Il corso di laurea in Scienze motorie, sport e salute (L-22); - Il corso di laurea magistrale in Scienze agrarie (LM-69);

Il corso di laurea magistrale in Scienze agroambientali (LM-73);

Il corso di laurea magistrale in Scienze della produzione e protezione delle piante (LM-69); - Il corso di laurea magistrale in Scienza, tecnica e didattica dello sport (LM-68); - Il corso di laurea magistrale in Scienza dell'attività fisica per il benessere (LM-67); - Il corso di laurea magistrale in Conservazione e diagnostica dei beni culturali (LM-11);

referente associato nell'ambito di collegi didattici interdipartimentali per:

- Il corso di laurea in Viticoltura ed enologia (L-25); - Il corso di laurea in Biotecnologie vegetali, alimentari ed agroambientali (L2)(ad esaurimento); - Il corso di laurea in Biotecnologia (L-2); - Il corso di laurea in Scienze e tecnologie erboristiche (L-29); - Il corso di laurea magistrale in Biotecnologie vegetali, alimentari ed agroambientali (LM-7); - Il corso di laurea magistrale interateneo in Scienze viticole ed enologiche (LM-70).

Modifiche all'elenco dei corsi di studio sopra riportato possono essere apportate sulla base di esigenze didattiche e organizzative dell'Ateneo, secondo le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento didattico d'Ateneo.

2. Il Dipartimento è altresì impegnato, per le classi di concorso di propria pertinenza, nell'organizzazione e nella gestione dei percorsi post-laurea di preparazione all'insegnamento nella scuola secondaria.

3. Il Dipartimento è impegnato, nell'ambito della normativa vigente, a contribuire alle azioni volte ad orientare gli studenti nella loro scelta dei percorsi formativi universitari.

Art. 5

La formazione dottorale

1. Il Dipartimento è impegnato nei percorsi indirizzati alla formazione dottorale attraverso la partecipazione dei professori e dei ricercatori che vi afferiscono a Collegi dei docenti di dottorati di ricerca nelle aree scientifiche di interesse, al fine di promuovere la preparazione di persone capaci di sviluppare e favorire l'innovazione in ambito universitario, nella pubblica amministrazione, negli enti di ricerca e nelle imprese. Il Dipartimento mette a disposizione strumenti e risorse per la formazione dottorale, con particolare riferimento a laboratori di ricerca, ad apparecchiature scientifiche, al materiale necessario per l'attività scientifica del personale in formazione, ed ai necessari strumenti informatici.

Art. 6



La formazione permanente e continua

1. Le competenze scientifiche del Dipartimento trovano il loro impiego anche nell'attivazione di corsi di perfezionamento e di percorsi di master post laurea di primo e secondo livello nonché di altre iniziative formative di aggiornamento e di riqualificazione, per la promozione di elevate capacità scientifiche, professionali applicative in specifici ambiti professionali.
2. Al fine di dare impulso alla formazione di cui al presente articolo, il Dipartimento promuove la costituzione di reti con altri Atenei nazionali ed esteri e con imprese.
3. Il Dipartimento promuove la formazione del personale tecnico-amministrativo, sviluppandone le competenze professionali attraverso programmi formativi proposti dal Dipartimento stesso e in collaborazione con l'Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 7 *Autonomia gestionale del Dipartimento*

1. Il Dipartimento è un centro di responsabilità ed è dotato di autonomia gestionale nell'ambito del budget economico e degli investimenti di pertinenza.
2. La responsabilità e l'autonomia gestionale del Dipartimento sono disciplinate dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
3. || Dipartimento riconosce che l'adeguata disponibilità di spazi rappresenta una condizione essenziale ai fini di un'efficiente attività di ricerca e in generale per la realizzazione di un idoneo ambiente di lavoro. Esso attribuisce gli spazi e le infrastrutture, che l'Ateneo gli assegna in uso, al personale in ruolo, in modo dinamico e razionale, garantendo che essi siano ripartiti con equità, ma in forma differenziata, in base alle reali esigenze, al numero di utenti e allo sviluppo dei gruppi di ricerca.
4. A tutti i componenti del Dipartimento viene reso possibile l'accesso alle apparecchiature e ai servizi in dotazione al Dipartimento, nel rispetto delle regole d'uso stabilite e di condivisione degli oneri di gestione e manutenzione stabilite.

Art. 8

Composizione del Dipartimento e partecipazione alle sue attività

1. L'organico del personale docente del Dipartimento è costituito dai professori di ruolo di prima e di seconda fascia, dai ricercatori di ruolo e dai ricercatori a tempo determinato che vi hanno afferito all'atto della costituzione. Entrano a far parte dell'organico del Dipartimento, con decreto emanato dal Rettore, i professori chiamati e i ricercatori di ruolo trasferiti su posti istituiti dal Dipartimento, i professori e ricercatori di ruolo in mobilità da altro Dipartimento dell'Ateneo, nonché i ricercatori a



tempo determinato assunti con contratto ai sensi dell'art. 24 della legge 240/2010 e chiamati dal Dipartimento.

2. Nell'espletamento delle sue funzioni, il Dipartimento si avvale del personale tecnico amministrativo, anche non strutturato, ad esso assegnato, nel rispetto delle disposizioni dell'Ateneo in materia. Il personale tecnico-amministrativo collabora all'organizzazione del Dipartimento attraverso attività di gestione amministrativa, di assistenza alla ricerca e alla didattica, di gestione e manutenzione delle infrastrutture e della sicurezza operativa nell'ambiente di lavoro.

3. Partecipano alle attività del Dipartimento le seguenti figure: assegnisti, dottorandi, specializzandi, borsisti, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti occasionali o incarichi professionali, volontari frequentatori, professori a contratto, *visiting scientists*, *visiting scholars* e *visiting professors*, studenti in tesi, studenti internazionali in mobilità, studenti di scuola superiore nell'ambito di specifiche iniziative di orientamento. L'accesso e l'utilizzo delle strutture del Dipartimento da parte di soggetti esterni è subordinato all'approvazione del Consiglio del Dipartimento e alla copertura assicurativa obbligatoria.

Art. 9

Articolazioni interne del Dipartimento

1. DeFENS si articola nelle seguenti cinque Sezioni, corrispondenti agli ambiti tematici di competenza del Dipartimento:

1) Microbiologia degli alimenti e bioprocessi;

2) Nutrizione umana; 3) Scienze chimiche e biomolecolari; 4) Scienze dei sistemi agro-ambientali; 5) Scienze e tecnologie alimentari.

L'articolazione in Sezioni è funzionale all'organizzazione e al coordinamento delle attività di ricerca che si svolgono presso il Dipartimento e alla gestione dei servizi comuni; è coerente con i-settori scientifico disciplinari dei professori e dei ricercatori che compongono ciascuna Sezione e con le aree di ricerca di interesse degli stessi. L'articolazione in Sezioni non fa venir meno, in alcun modo, le prerogative e le responsabilità, anche nei confronti dei rapporti con l'esterno, del Dipartimento né può comportare aggravi nei costi di gestione e di personale.

2. Alle Sezioni afferiscono i professori e i ricercatori appartenenti al Dipartimento. Ogni docente del Dipartimento deve afferire ad una sola Sezione. La costituzione di ciascuna Sezione è subordinata alla



delibera favorevole del Consiglio del Dipartimento, adottata in conformità a quanto stabilito al comma 3 dell'art. 37 dello Statuto e dal comma 5 dell'art. 13 del Regolamento generale d'Ateneo. La delibera del Consiglio di Dipartimento di costituzione delle Sezioni individua anche gli spazi e le strutture a disposizione di ciascuna Sezione per lo svolgimento delle pertinenti attività. I dottorandi di ricerca, gli assegnisti, i laureati frequentatori e il personale ospite (*visiting professors, visiting scientists, visiting scholars* e altri), fanno, di norma, riferimento alla Sezione di appartenenza del rispettivo tutore ovvero del docente invitante. E' allegato al presente Regolamento (Allegato 1) l'elenco dei professori e dei ricercatori che compongono ciascuna Sezione. Le variazioni di tale elenco non costituiscono modifiche del Regolamento stesso e sono disposte con le modalità indicate al successivo comma 3.

Una Sezione è disattivata quando vengono meno le ragioni alla base della sua costituzione, con delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento, su richiesta del relativo Coordinatore. Il Consiglio del Dipartimento approva, altresì, l'eventuale cambio di denominazione delle Sezioni, provvedendo a deliberare contestualmente la modifica del presente Regolamento, nonché le eventuali variazioni di composizione del corpo docente che vi afferisce e di spazi a disposizione.

4. Le Sezioni sono tenute a svolgere le attività istituzionali del Dipartimento e non hanno potere deliberante. Compete in particolare alle Sezioni provvedere:

- alla gestione degli spazi nei quali operano, comprendendo in essa anche la sorveglianza sui servizi di pulizia e sulle attività di manutenzione e ripristino; alla manutenzione e all'adeguamento delle attrezzature a disposizione, quando queste siano di

esclusiva pertinenza della Sezione; - all'approvvigionamento di materiali di consumo, ad eccezione dei materiali gestiti attraverso servizi comuni del Dipartimento; - all'aggiornamento delle pagine WEB del sito del Dipartimento, per quanto di rispettiva pertinenza.

5. Ogni Sezione, all'atto della sua costituzione, elegge a maggioranza assoluta degli aventi diritto un Coordinatore che rimane in carica per tre anni ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta. L'elettorato attivo è costituito dai professori di ruolo e dai ricercatori afferenti alla Sezione; l'elettorato passivo è riservato ai professori di ruolo della Sezione. In caso di cessazione anticipata dal mandato del Coordinatore in carica per dimissioni o altri motivi, si provvede ad elezioni suppletive e l'eletto resta in carica per lo scorcio del triennio del mandato. Il Coordinatore ha compiti rappresentativi della Sezione nei confronti degli Organi del Dipartimento e organizzativi delle attività di pertinenza della Sezione medesima. Compete in particolare al Coordinatore:

- portare all'attenzione della Giunta o del Consiglio del Dipartimento le istanze e le esigenze della propria Sezione, per tutto quanto attiene agli aspetti organizzativi, tecnici e gestionali;
- sovrintendere alla gestione degli spazi, delle strutture e delle attrezzature a disposizione della Sezione in termini di organizzazione, manutenzione e pulizia; -
- garantire la circolazione delle informazioni tra tutti i componenti della Sezione, con particolare riguardo alle attività della Giunta del Dipartimento;
- gestire, per gli scopi sopra indicati, le risorse finanziarie assegnate alla Sezione nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio del Dipartimento secondo la disciplina dettata dal Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, fermo restando che dell'utilizzo



delle risorse rispondono comunque gli Organi del Dipartimento.

6. Il Coordinatore ha facoltà di nominare un Vice Coordinatore che lo coadiuvi nelle sue funzioni.

Art. 10

Raccordo del Dipartimento a Facoltà e Scuola

1. Per esigenze di coordinamento didattico e una migliore gestione dei servizi didattici comuni, il DeFENS, in applicazione dell'art. 40 dello Statuto è raccordato, insieme ai Dipartimenti di Scienze agrarie e ambientali - produzione, territorio, agroenergia e di Economia, management e metodi quantitativi, alla Facoltà di Scienze Agrarie e Alimentari e, insieme ai Dipartimenti di Scienze biomediche per la salute e di Biotecnologie mediche e medicina traslazionale, alla Scuola di Scienze Motorie.
2. Il Consiglio del DeFENS si esprime sui Regolamenti della Facoltà di Scienze Agrarie e Alimentari e della Scuola di Scienze Motorie, predisposti dai rispettivi Comitati di Direzione ai sensi dell'art. 23, comma 1, dello Statuto.
3. Il Consiglio di Dipartimento designa i propri rappresentanti nei Comitati di Direzione della Facoltà e della Scuola di cui al comma 1, individuandoli di norma tra i componenti della Giunta, e tra i Presidenti dei Collegi didattici di propria pertinenza, conformemente a quanto previsto dai rispettivi Regolamenti. Ai sensi dell'art. 39, comma 2, dello Statuto, il Consiglio di Dipartimento può deliberare, di concerto con gli altri Dipartimenti raccordati alla Facoltà di Scienze Agrarie e Alimentari e alla Scuola di Scienze Motorie, in merito ai compiti delegati alla medesima Facoltà e Scuola nell'ambito delle competenze definite dai rispettivi Regolamenti.
4. Il Consiglio del DeFENS, di concerto con gli altri Dipartimenti raccordati alla Facoltà di Scienze Agrarie e Alimentari, si avvale della Segreteria Didattica Interdipartimentale di Scienze Agrarie e Alimentari (SeDI) per le attività e i servizi di supporto alla didattica e le attività di sportello rivolte agli studenti, nonché del Centro Servizi Logistici della Didattica (CASLOD) - Città Studi per i servizi logistici.

Art. 11

Organi del Dipartimento

1. Sono Organi del Dipartimento:
 - a) Il Consiglio;
 - b) Il Direttore;
 - c) la Giunta;
 - d) la Commissione paritetica docenti studenti

Art. 12



Competenze del Consiglio

1. Compete al Consiglio di Dipartimento, quale organo di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e di verifica delle attività istituzionali che fanno capo al Dipartimento e in relazione alla natura di quest'ultimo quale centro di responsabilità dotato di autonomia gestionale nell'ambito delle risorse ad esso assegnate:

- a) approvare con la maggioranza assoluta dei componenti, su proposta del Direttore, coadiuvato nella relativa stesura dalla Giunta, il Regolamento del Dipartimento e le eventuali proposte di modifica da sottoporre ai competenti Organi di governo dell'Ateneo e approvare, ove richiesto e per quanto di competenza, eventuali altri Regolamenti;
- b) approvare i documenti di programmazione e di indirizzo relativi alle linee generali annuali e triennali di attività e alle esigenze e alle opportunità di sviluppo del Dipartimento in relazione alle sue competenze e finalità istituzionali, da trasmettere al Consiglio di Amministrazione entro le date stabilite da quest'ultimo, elaborati coerentemente con la programmazione annuale e triennale dell'Ateneo;
- c) avanzare proposte sul budget di competenza e deliberare sul suo utilizzo e sulla relativa rendicontazione, secondo la disciplina dettata dal Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- d) formulare proposte e richieste al Consiglio di Amministrazione in relazione agli spazi in uso, all'utilizzo delle apparecchiature scientifiche, ai servizi finalizzati alla didattica, assumendo le deliberazioni necessarie ad assicurare il miglior svolgimento dei servizi e delle altre attività di supporto alla didattica e alla ricerca che fanno capo al Dipartimento;
- e) formulare, in coerenza con i documenti di programmazione e di indirizzo di cui alla lettera b), le richieste motivate di posti di professore e di ricercatore da sottoporre al Consiglio di Amministrazione e deliberare sulle conseguenti chiamate;
- f) formulare al Consiglio di Amministrazione le richieste di personale tecnico-amministrativo, individuandone eventualmente le priorità; avanzare proposte in merito all'attivazione di contratti per lo svolgimento di attività di ricerca; deliberare in merito all'assunzione da parte del Dipartimento del ruolo di referente principale ovvero associato di corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico e degli obblighi conseguenti, compresi quelli relativi ai requisiti di docenza da assicurare, verificandone il rispetto da parte dei professori e dei ricercatori appartenenti al Dipartimento; approvare la programmazione annuale dell'offerta formativa e l'attribuzione dei compiti didattici, ivi compresi quelli necessari a far fronte alle esigenze di corsi di studio anche non raccordati al Dipartimento, fatte salve le esigenze di coordinamento con la Facoltà e Scuola di riferimento, nel rispetto delle norme sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori; deliberare l'attivazione di contratti di insegnamento, ovvero di affidamenti; proporre al Comitato di Direzione della Facoltà e Scuola cui il Dipartimento è



raccordato, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, l'istituzione, l'attivazione e l'eventuale disattivazione

di corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico;

1) proporre, sentito il Comitato di Direzione della Facoltà e Scuola cui il Dipartimento è raccordato, di

i Dipartimenti interessati, le modifiche agli ordinamenti e regolamenti didattici dei corsi di studio di riferimento;

m) organizzare, coordinare e gestire le attività di tutorato e di orientamento, le attività culturali e altre attività rivolte all'esterno; esprimere al Senato accademico il proprio parere motivato in merito alle richieste di passaggio a settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di inquadramento formulate da professori e ricercatori di ruolo appartenenti al Dipartimento;

o) deliberare in merito alla concessione di nulla-osta a professori e ricercatori appartenenti al Dipartimento per lo svolgimento di attività didattica presso altre sedi universitarie o in corsi di studio di cui il Dipartimento non sia referente principale o referente associato, secondo le determinazioni del Senato accademico;

p) esprimere parere sulle richieste di mobilità di professori e ricercatori;

q) proporre l'attivazione ed, eventualmente, la disattivazione di corsi per master universitari, di corsi di perfezionamento e di altre iniziative rispondenti ad esigenze di educazione permanente e continua, promuovendone e sostenendone le attività per quanto di competenza e ai sensi della normativa in vigore;

r) designare i propri rappresentanti nei Comitati di Direzione della Facoltà e della Scuola di riferimento;

s) determinare la composizione e provvedere alla costituzione della Commissione paritetica docenti studenti operante nell'ambito del Dipartimento;

t) assumere tutte le altre deliberazioni necessarie ai fini dell'assolvimento delle funzioni didattiche di competenza come previste dalle pertinenti norme dello Statuto e del Regolamento generale d'Ateneo;

u) proporre la costituzione di Laboratori, Centri di Ricerca Coordinata (CRC), Team di Ricerca Strategica (SRT);

deliberare in merito a convenzioni e contratti per l'esecuzione di attività di ricerca, e di attività didattica; alla partecipazione a centri e consorzi interuniversitari, a consorzi e società consortili, a fondazioni e associazioni; alla partecipazione a programmi di ricerca, anche in collaborazione con istituzioni, enti e imprese locali, nazionali e internazionali, verificando la possibilità di svolgimento



delle attività cui si riferiscono e la loro congruità con le finalità istituzionali; w) approvare l'eventuale svolgimento di prestazioni a pagamento per conto terzi, nel rispetto delle finalità universitarie e delle norme relative;

x) approvare la relazione annuale sull'attività didattica e scientifica presentata dal Direttore del Dipartimento;

v) adottare procedure di monitoraggio e autovalutazione dell'attività di ricerca, della didattica e dei servizi, così come dell'efficacia, della produttività e della corretta gestione delle risorse, secondo modalità e criteri conformi alle procedure indicate dall'Ateneo;

z) deliberare il rapporto annuale di autovalutazione dell'attività scientifica e didattica, rendendone pubblici i risultati;

zz) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme in vigore e dalle delibere degli organi accademici.

2. Spetta altresì al Consiglio di Dipartimento avanzare eventuali proposte motivate di conferimento del titolo di professore emerito, ai sensi della normativa in vigore, a professori ordinari già in servizio nell'Ateneo e appartenenti al Dipartimento i quali, oltre a possedere i requisiti previsti dalla legge, si siano distinti per contributi particolarmente rilevanti di ordine scientifico e didattico e per l'impegno nella vita accademica. Le proposte, di norma non superiori a due in un triennio e approvate con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei professori e dei ricercatori componenti il Consiglio di Dipartimento, sono sottoposte al Senato accademico.

3. Compete parimenti al Consiglio di Dipartimento avanzare eventuali proposte di conferimento di lauree *honoris causa* in uno dei corsi di laurea magistrale di cui il Dipartimento sia referente principale o, d'intesa con gli altri Dipartimenti interessati, in uno dei corsi di laurea magistrale di cui il Dipartimento sia referente associato nell'ambito di Collegi didattici interdipartimentali, a personalità i cui meriti scientifici, umanitari o sociali siano di indubbio rilievo e siano chiaramente riconosciuti come tali anche a livello pubblico. Le proposte, di norma non superiori a una in un quinquennio, approvate con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei professori e dei ricercatori componenti il Consiglio del Dipartimento, sono sottoposte al Senato accademico.

Art. 13

Composizione del Consiglio e modalità di partecipazione dei componenti

1. Fanno parte del Consiglio: a) tutti i professori, i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato che afferiscono al Dipartimento; b) il Responsabile amministrativo; c) una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di laurea, e di laurea magistrale, di cui il

Dipartimento è referente principale o associato nell'ambito di un collegio didattico interdipartimentale, indicati all'art. 4, nella misura del 15% dei componenti dello stesso Consiglio.

Le votazioni per l'elezione dei rappresentanti degli studenti sono indette dal Rettore; d) il personale di elevata professionalità in servizio presso il Dipartimento a tempo indeterminato



nonché a tempo determinato, purché titolare di contratto di durata non inferiore a dodici mesi; una rappresentanza del restante personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, nonché a tempo determinato purché titolare di contratto di durata non inferiore a dodici mesi, non presente di diritto nel Consiglio, la cui numerosità viene definita dalla media tra la quota del 20% del personale interessato e la quota del 10% dei professori e ricercatori complessivamente in servizio presso il Dipartimento; una rappresentanza dei titolari di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca attribuiti al Dipartimento o da questo attivati, definita dalla media tra la quota del 15% del personale interessato e la quota del 5% dei professori e ricercatori complessivamente in servizio presso il Dipartimento; qualora tale media risulti inferiore a 2, il numero di rappresentati previsto è pari a 2. una rappresentanza degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca di interesse del Dipartimento definita dalla media tra la quota del 15% del personale interessato e la quota del 5% dei professori e ricercatori complessivamente in servizio presso il Dipartimento; qualora tale media risulti inferiore a 2, il numero di rappresentati previsto è pari a 2.

2. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo sono eletti a scrutinio segreto, nel corso di un'assemblea del personale assegnato al Dipartimento, cui spetta l'elettorato attivo. Tale personale include i titolari di contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi. Non godono dell'elettorato attivo per la designazione della rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Dipartimento le figure di elevata professionalità e il responsabile amministrativo, membri di diritto del Consiglio. L'assemblea è convocata dal Responsabile amministrativo. A norma dell'art. 62 dello Statuto, ogni elettore può esprimere un numero di preferenze pari a un terzo dei nominativi da eleggere e la votazione è valida se vi ha preso parte almeno un terzo degli aventi diritto. Risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si tiene conto dell'anzianità di servizio e in caso di parità di anzianità di servizio si tiene conto dell'anzianità anagrafica. I verbali delle elezioni, firmati dal Responsabile amministrativo e dal Segretario verbalizzante, sono resi pubblici e custoditi presso la segreteria amministrativa.

3. Il Direttore del Dipartimento provvede ad indire le votazioni per l'elezione delle cariche di cui ai punti f) e g) del comma 1 con comunicazione scritta, inviata mediante posta elettronica a tutti gli interessati, e ne garantisce il regolare svolgimento. La comunicazione agli aventi diritto al voto deve essere inviata almeno trenta giorni prima della data delle votazioni. Le votazioni si svolgono secondo le disposizioni stabilite dall'art. 62 dello Statuto, ogni elettore può esprimere un numero di preferenze pari a un terzo dei nominativi da eleggere e la votazione è valida se vi ha preso parte almeno un terzo degli aventi diritto. Risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulterà eletto il più anziano d'età. Tutte le designazioni elettive, eccettuate quelle conseguenti a cessazione anticipata, di cui al successivo comma 5, si svolgono entro il termine dell'anno accademico conclusivo del mandato. Per quanto riguarda gli assegnisti e i dottorandi di ricerca, l'elettorato passivo spetta a coloro che garantiscano la copertura del mandato per almeno 1 anno.

4. Le rappresentanze elette di cui al comma 1 durano in carica un triennio accademico, ad eccezione



dei rappresentanti dei titolari di assegni di ricerca, il cui mandato ha la durata di due anni, e possono essere rieletti consecutivamente una sola volta. Parimenti per un biennio sono eletti i rappresentanti degli studenti.

5. In caso di cessazione anticipata del mandato, si applicano le disposizioni stabilite dal comma 3, primo e quarto capoverso, dell'articolo 64 dello Statuto.
6. Fatta eccezione per le rappresentanze studentesche, gli altri rappresentanti eletti in seno al Consiglio del Dipartimento decadono dal mandato, qualora siano assenti ingiustificati per più di tre volte consecutive alle sedute del Consiglio, ovvero a un terzo delle sedute annuali.
7. La mancata elezione di una delle componenti del Consiglio non ne inficia il valido funzionamento.

Art. 14 *Il Direttore*

1. Il Direttore del Dipartimento ha i compiti definiti dal comma 5 dell'articolo 38 dello Statuto.

Compete in particolare al Direttore:

- a) individuare i fabbisogni e le opportunità di sviluppo e redigere i documenti di programmazione e di indirizzo relativi alle linee generali annuali e triennali di attività del Dipartimento da sottoporre al Consiglio di Dipartimento;
- b) proporre al Consiglio del Dipartimento le previsioni sull'utilizzo delle risorse, secondo le disposizioni del Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- c) assumere, in accordo con i criteri stabiliti dal Consiglio di Dipartimento, le decisioni di spesa entro il limite stabilito dal Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- d) assumere, nei casi di necessità e urgenza, atti di competenza del Consiglio o eventualmente delegati alla Giunta, sottoponendoli successivamente agli organi competenti per la ratifica nella prima seduta utile;
- e) indirizzare e sovrintendere all'utilizzo del personale tecnico-amministrativo avvalendosi della collaborazione, per quanto di competenza, del Responsabile amministrativo;
- f) validare e proporre al Consiglio del Dipartimento il rendiconto delle spese di gestione e di investimento predisposto dal Responsabile amministrativo;
- g) indire, con le modalità stabilite all'art. 13 del presente Regolamento, le votazioni per l'elezione delle rappresentanze negli organi del Dipartimento, escluse quelle delle rappresentanze studentesche, indette dal Rettore, e quelle del personale tecnico-amministrativo, che si svolgono nel corso di un'assemblea del personale del Dipartimento convocata dal Responsabile amministrativo.



2. Il Direttore del Dipartimento è componente di diritto del Comitato di Direzione della Facoltà di Scienze Agrarie e Alimentari e del Comitato di Direzione della Scuola di Scienze Motorie. In caso di indisponibilità egli può delegare a rappresentarlo il Vicedirettore o altro componente della Giunta.
3. Il Direttore del Dipartimento è eletto nell'osservanza dei requisiti soggettivi e delle modalità procedurali di cui al comma 5 dell'articolo 38 dello Statuto. Nelle prime tre votazioni è necessaria la partecipazione della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e il Direttore è eletto con la medesima maggioranza. Ove non si raggiunga la partecipazione minima necessaria le predette votazioni sono nuovamente indette in altra data. Nella quarta votazione è necessaria la partecipazione di almeno un terzo degli aventi diritto al voto e il Direttore è eletto a maggioranza assoluta dei presenti. Qualora in tale votazione nessuno degli aventi diritto ottenga la predetta maggioranza, si procede a una quinta e ultima votazione con il sistema del ballottaggio tra i due docenti che nella quarta votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Anche nella quinta votazione è necessaria la partecipazione di almeno un terzo degli aventi diritto.
4. Ai sensi dell'art. 2, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell'art. 63, comma 3, dello Statuto, l'elettorato passivo per la carica di Direttore del Dipartimento è riservato ai professori che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
5. Ai sensi del comma 4 dell'art. 63 dello Statuto, l'ineleggibilità alla carica di Direttore a seguito dell'esaurimento di due mandati consecutivi, permane per un periodo di tempo non inferiore alla durata naturale di un mandato, pari ad un triennio accademico.
6. Il Direttore nomina un Vicedirettore tra i professori di ruolo di prima e seconda fascia a tempo pieno che lo coadiuva e lo supplisce in caso di assenza o temporaneo impedimento. In caso di assenza o di temporaneo impedimento anche del Vicedirettore, le funzioni di supplenza sono assolve da un altro professore di ruolo a ciò delegato dal Direttore.

Art. 15 *La Giunta*

1. La Giunta del Dipartimento è costituita nell'ambito del Consiglio ai sensi del comma 6 dell'articolo 38 dello Statuto e di quanto stabilito dal presente Regolamento. Essa esercita funzioni istruttorie rispetto ai lavori del Consiglio del Dipartimento. La Giunta, costituita successivamente all'elezione del Direttore, rimane in carica fino a che il Direttore conclude il proprio mandato.
2. Sono componenti di diritto della Giunta: il Direttore, il Vicedirettore e il Responsabile amministrativo. Ne fanno inoltre parte i Presidenti dei Collegi didattici di cui il Dipartimento è referente, se appartenenti al Dipartimento, due ricercatori, due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e un rappresentante di ciascuna sezione, eletto tra i professori di prima o seconda fascia. Nel caso in cui una fascia dei professori non sia rappresentata, si procederà all'elezione



di un ulteriore componente all'interno della fascia interessata.

3. Il rappresentante di ciascuna sezione è eletto a scrutinio segreto dai professori e ricercatori della sezione, includendo i ricercatori a tempo determinato. Le elezioni sono indette dal direttore e ogni elettore può esprimere una preferenza. La votazione è valida se vi ha preso parte almeno un terzo degli aventi diritto. Risulta eletto colui che riporta il maggior numero di voti, secondo le norme elettorali generali contemplate dallo Statuto (art. 62), compresa la norma sulla limitazione dei mandati.

4. I rappresentanti dei ricercatori sono eletti a scrutinio segreto da tutti i ricercatori del Dipartimento. L'elettorato passivo include i ricercatori a tempo determinato che alla data delle elezioni possano garantire la copertura di almeno 18 mesi di mandato. Le elezioni sono indette dal Direttore e ogni elettore può esprimere una preferenza. Risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti, secondo le norme elettorali generali contemplate dallo Statuto (art. 62), compresa la norma sulla limitazione dei mandati.

5. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo sono eletti a scrutinio segreto da tutto il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato del Dipartimento e dal personale a tempo determinato, purché titolare di contratto di durata non inferiore a dodici mesi, tra il personale tecnico amministrativo presente nel Consiglio di Dipartimento, nel corso di un'assemblea convocata dal Responsabile amministrativo, al quale non compete l'elettorato attivo. Ogni elettore può esprimere una preferenza. Risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.

6. Per l'eventuale elezione della componente non rappresentata dei professori di prima o seconda fascia il direttore indice le elezioni nell'ambito della fascia non rappresentata. Le elezioni sono indette dal Direttore e ogni elettore può esprimere una preferenza. Risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti, secondo le norme elettorali generali contemplate dallo Statuto (art. 62), compresa la norma sulla limitazione dei mandati.

Art. 16 *Funzionamento del Consiglio e della Giunta del Dipartimento*

1. Il Consiglio di Dipartimento si riunisce in seduta ordinaria di norma una volta al mese, fatta salva l'interruzione estiva, e non meno di sei volte l'anno. Il calendario delle sedute ordinarie è stabilito all'inizio di ogni semestre accademico; sono ammesse variazioni in caso di necessità.

2. Alla convocazione di ciascuna seduta ordinaria provvede il Direttore, mediante comunicazione con l'indicazione degli argomenti da trattare, da inviarsi per posta elettronica con almeno cinque giorni di

anticipo rispetto al giorno fissato per la seduta. Il Direttore fissa l'ordine del giorno di ciascuna seduta, tenuto conto delle eventuali proposte formulate da singoli componenti del Consiglio. Il Direttore è comunque tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno gli argomenti per i quali gli sia pervenuta, almeno dieci giorni prima della seduta, una richiesta sottoscritta da almeno un quinto dei componenti del Consiglio o la metà dei rappresentanti degli studenti.



3. Il materiale documentario ed esplicativo relativo agli argomenti all'ordine del giorno è posto a disposizione dei componenti il Consiglio, presso la Segreteria amministrativa o in un'apposita area riservata del portale del Dipartimento, almeno tre giorni prima della seduta. La trattazione di argomenti all'ordine del giorno per i quali non si sia resa disponibile, entro i predetti termini, l'eventuale relativa documentazione è subordinata al voto preliminare della maggioranza dei presenti alla seduta. Nel caso di comprovati motivi di urgenza, è prevista la possibilità di portare in discussione e di sottoporre all'approvazione del Consiglio argomenti all'ordine del giorno per i quali non sia stato inviato il materiale documentario.
4. Il Direttore può disporre l'integrazione dell'ordine del giorno con argomenti di particolare urgenza, sopravvenuti dopo l'invio della convocazione, con comunicazione da inviarsi per posta elettronica almeno ventiquattro ore prima della seduta, termine entro il quale è messa a disposizione dei membri del Consiglio anche l'eventuale documentazione relativa agli argomenti in questione, o all'apertura del Consiglio subordinatamente all'approvazione della proposta di modifica dell'ordine del giorno.
5. Il Consiglio può essere convocato in seduta straordinaria per iniziativa del Direttore ogni qualvolta le circostanze lo richiedano, anche mediante comunicazione da inviarsi per posta elettronica almeno ventiquattro ore prima della seduta, termine entro il quale è messa a disposizione dei membri del Consiglio anche l'eventuale documentazione relativa agli argomenti per i quali si è resa necessaria la convocazione straordinaria. La convocazione di una seduta straordinaria può essere altresì richiesta da almeno un quarto dei componenti del Consiglio. In tal caso il Direttore provvede alla convocazione entro i quindici giorni successivi, con le modalità previste per le sedute ordinarie, ponendo all'ordine del giorno l'argomento o gli argomenti che hanno motivato la richiesta.
6. La partecipazione alle sedute del Consiglio del Dipartimento è un obbligo accademico e istituzionale. I componenti del Consiglio che, per comprovate ragioni, non possano partecipare a una seduta dello stesso sono tenuti a inviarne motivata giustificazione scritta, anche mediante posta elettronica, al Direttore o al Responsabile amministrativo entro l'orario di convocazione della seduta. Le eventuali giustificazioni pervenute successivamente non sono considerate valide.
7. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei convocati con diritto di voto, detratti gli assenti giustificati, fino al limite di un quinto dei componenti, e i rappresentanti degli studenti che, ai sensi del secondo capoverso del comma 3 dell'articolo 38 dello Statuto, non vengono computati a questo fine.
8. Le sedute del Consiglio non sono pubbliche, fatta salva la possibilità di audizioni e la presenza delle persone addette al lavoro di segreteria. In funzione della trattazione di singoli argomenti all'ordine del giorno il Direttore può disporre la partecipazione ai lavori, con funzioni istruttorie o consultive, di dipendenti dell'Università o di esperti esterni. Questi ultimi non possono assistere all'assunzione delle deliberazioni.
9. Il Direttore presiede le sedute e ne assicura il regolare svolgimento, osservando e facendo osservare le norme statutarie e regolamentari e le procedure stabilite dal presente Regolamento e dalla normativa vigente. In caso di assenza o impedimento del Direttore, la presidenza della seduta è esercitata con le medesime prerogative dal Vicedirettore. Il Responsabile amministrativo funge da Segretario verbalizzante. In caso di assenza o di impedimento del Responsabile amministrativo, le sue funzioni



sono assolte da altro componente del Consiglio designato dal Direttore.

10. Il Direttore apre la seduta dopo aver accertato l'esistenza del numero legale, che rimane presunta per tutta la durata della seduta. Ogni componente del Consiglio può chiedere la verifica del numero legale prima che si proceda alla deliberazione. Ove sia accertata la sopravvenuta mancanza del numero legale, il Direttore sospende la seduta per mezz'ora. Se alla ripresa il numero legale continua a non essere raggiunto, il Direttore toglie la seduta. In tal caso, il Direttore può rimandare alla successiva seduta ordinaria i punti all'ordine del giorno sui quali non è stato possibile deliberare, ovvero convocare entro i dieci giorni successivi, una nuova seduta con all'ordine del giorno i punti non trattati.

11. Il Direttore apre i lavori di ciascuna seduta ordinaria chiedendo l'approvazione del verbale della seduta o delle sedute precedenti, inviato ai componenti del Consiglio o messo a disposizione degli stessi nell'apposita area riservata del portale internet del Dipartimento con almeno tre giorni di anticipo. Sull'approvazione del verbale i singoli componenti possono prendere la parola per richieste di rettifica o per fatto personale, con esclusione di ogni argomento di merito sulle proposte già approvate o respinte; eseguite le eventuali correzioni, l'intero testo è messo in votazione.

12. In apertura di seduta possono essere presentate da parte del Direttore o di un componente del Consiglio proposte di inversione degli argomenti all'ordine del giorno o, eccezionalmente, di introduzione di nuovi argomenti. L'accettazione delle singole proposte è subordinata al voto favorevole della maggioranza dei presenti.

13. Le comunicazioni, che costituiscono di norma il secondo punto all'ordine del giorno, sono presentate dal Direttore o da singoli componenti del Consiglio, previa autorizzazione dello stesso Direttore. Le comunicazioni possono dare luogo a richieste di chiarimento, fermo restando che esse non costituiscono oggetto di discussione. Nel caso in cui si ritenga che le comunicazioni o alcune fra esse debbano costituire materia di discussione e di delibera, i relativi punti sono inseriti all'ordine del giorno, con le procedure stabilite al comma 12 del presente articolo.

14. Ciascun argomento all'ordine del giorno è illustrato dal Direttore o da un componente del Consiglio con l'incarico di relatore. Funzioni di presentazione dell'argomento possono essere altresì svolte da dipendenti dell'Università e da esperti esterni invitati a tal fine dal Direttore, i quali partecipano alla trattazione dell'argomento in questione con le limitazioni stabilite al comma 8 del presente articolo.

15. Nessun componente del Consiglio può partecipare alla discussione e al voto su argomenti che lo riguardino personalmente o che riguardino persone con le quali abbia legami di parentela, o di affinità sino al quarto grado o di coniugio o di convivenza; le relative delibere sono prese in assenza o previo momentaneo allontanamento dell'interessato, dandone registrazione nel verbale.

16. Il Direttore apre la discussione su ogni argomento presentato. Nel caso in cui vi siano richieste di intervento, il Direttore accetta le iscrizioni a parlare per eventuali dichiarazioni di voto. Esaurite le stesse, o in loro assenza, si provvede alle eventuali deliberazioni secondo le procedure indicate ai commi successivi.

17. Nel caso in cui, aperta la discussione, vi siano richieste di intervento, il Direttore dà la parola a chi



ne faccia richiesta secondo l'ordine di precedenza della stessa. Chi interviene nella discussione ha diritto di esprimere compiutamente il proprio pensiero, ma senza discostarsi dall'argomento in trattazione e contenendo di norma il proprio intervento entro i cinque minuti. A nessuno è permesso di interrompere chi parla, se non al Direttore per eventuali richiami al Regolamento o all'argomento in discussione.

18. Di norma non si interviene più di una volta nel corso della trattazione generale di un argomento all'ordine del giorno, se non su autorizzazione del Direttore, per motivi assolutamente giustificati dall'andamento della discussione, per brevi chiarimenti o integrazioni, ovvero per le ragioni previste ai commi precedenti, nonché quando si voglia proporre la chiusura della discussione e il passaggio alla votazione, secondo quanto indicato al comma successivo. Salvo che in questi ultimi casi, che hanno comunque priorità sull'ordine degli interventi, il Direttore può in ogni modo concedere che sia ripresa la parola solo dopo che abbiano parlato gli altri eventuali richiedenti, avendo comunque facoltà di contenere i tempi degli ulteriori interventi e di non accogliere eventuali richieste ripetute provenienti dal medesimo componente.

19. Esaurite le iscrizioni a parlare o quando comunque ritenga che l'argomento trattato sia stato sufficientemente approfondito, il Direttore chiede al Consiglio di dichiarare chiusa la discussione. La proposta di chiusura può essere avanzata anche da singoli componenti. Nel caso in cui non vi siano obiezioni espresse, la proposta si intende accolta; altrimenti il Direttore la mette ai voti.

20. La richiesta di sospensiva (rinvio della discussione) o l'eccezione di pregiudiziale (non pertinenza di un argomento) sono sollevate prima dell'avvio della discussione di un argomento, salvo che siano motivate dall'andamento della stessa discussione; il loro accoglimento è soggetto al voto favorevole della maggioranza dei presenti.

21. Esaurita la discussione, il Direttore o il relatore possono prendere la parola per riassumerne i punti salienti e per illustrare i termini della eventuale delibera conclusiva da sottoporre al voto del Consiglio. Il Direttore invita a formulare le eventuali proposte alternative. Nel caso di una sola proposta di delibera, sono ammessi due soli interventi, uno a favore e uno contro. Nel caso di più proposte, è ammesso un intervento a favore di ciascuna di esse.

22. Le proposte sono poste in votazione nell'ordine seguente: emendamenti soppressivi, emendamenti modificativi, testo proposto; se questo è approvato, sono votati gli emendamenti aggiuntivi. Gli eventuali emendamenti sostitutivi o modificativi di altri emendamenti sono posti in votazione prima dell'emendamento stesso.

23. Nel caso in cui il Consiglio debba pronunciarsi su più proposte alternative di delibera, il Direttore le sottopone singolarmente al voto nell'ordine di presentazione. Eventuali emendamenti, se accettati dal o dai proponenti della delibera, fanno parte integrante della stessa. Qualora una proposta sia approvata, non si procede al voto delle successive.

24. Nel caso in cui un argomento all'ordine del giorno sia comprensivo di più punti, tutti riferiti al medesimo argomento, il Consiglio può decidere, su proposta del Direttore, che essi diano luogo a una



votazione unificata. E' comunque fatta salva la possibilità per i componenti del Consiglio di esprimere in maniera distinta il proprio voto sui singoli punti.

25. Salvo i casi in cui si richiedano maggioranze qualificate, le proposte di deliberazione sono approvate col voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per maggioranza, ai fini del presente Regolamento, si intende il minimo numero intero che, raddoppiato, supera il totale dei componenti o dei presenti. Il voto di astensione vale quale voto contrario.

26. Di norma l'espressione di voto è palese e si effettua per alzata di mano. Nei casi in cui sia richiesto l'appello nominale, su proposta del Direttore o quando ne faccia domanda almeno un quarto dei presenti, sono verbalizzate le singole espressioni di voto. Per deliberare che riguardino persone, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. Non è ammessa l'assunzione di deliberazioni per acclamazione o per consenso tacito.

27. Verificati i voti, il Direttore proclama l'esito della votazione, precisando il numero dei voti favorevoli, di quelli contrari e degli astenuti.

28. Ciascun verbale di seduta, redatto a cura del Segretario, indica: il giorno, l'orario d'inizio e di conclusione dei lavori, il luogo della seduta; chi presiede e chi esercita le funzioni di segretario; i nomi dei componenti presenti e di quelli assenti, indicando, per questi ultimi quelli che hanno giustificato l'assenza e quelli che non l'hanno fatto; l'ordine del giorno; l'illustrazione dell'argomento trattato, eventualmente corredata con la documentazione e le note esplicative che lo riguardano; il testo delle delibere assunte e l'indicazione dell'esito della votazione, nonché eventuali interventi specifici e dichiarazioni di voto di cui sia stata richiesta dall'interessato nel corso della seduta la verbalizzazione, facendo pervenire al segretario entro i successivi cinque giorni un breve testo scritto. Possono essere inseriti a verbale i punti salienti della discussione riguardante argomenti all'ordine del giorno di particolare rilievo. A richiesta degli interessati, il verbale fa esplicita menzione del voto favorevole, contrario o astenuto espresso da singoli componenti.

29. I verbali delle sedute del Consiglio vengono sottoposti ad approvazione nella loro completezza in una seduta successiva, secondo le modalità definite al comma 11 del presente articolo. I verbali sono firmati dal Direttore e dal Segretario e conservati a cura del Direttore, che ne trasmette copia, corredata dai relativi estratti, alla Direzione Generale per i conseguenti adempimenti. I verbali delle sedute nelle quali si è provveduto all'elezione del Direttore, firmati dal Decano e dal Segretario, sono approvati seduta stante.

30. Le delibere approvate hanno effetto immediato. Gli estratti anticipati dal verbale ad esse relativi vengono inoltrati al più presto, a firma e a cura del Direttore e del Segretario, ai competenti uffici per dar corso alle conseguenti procedure.

31. Le delibere del Consiglio di Dipartimento sono pubbliche, ai sensi della normativa in vigore. I verbali delle sedute del Consiglio, dopo l'approvazione, sono inviati o sono visibili sul portale del Dipartimento, con accesso riservato, a tutti i componenti del Consiglio, i quali sono comunque tenuti alla riservatezza sull'andamento dei lavori e sulle discussioni relative. Su eventuali richieste di copie è competente il Direttore, nel rispetto della normativa in vigore. Sono comunque accolte, se formulate dai diretti interessati, le eventuali richieste di avere copia delle delibere concernenti chiamate di



docenti o forme di selezione o scelta tra più richiedenti o proponenti, nonché delle delibere relative alle attività svolte per conto terzi e alle prestazioni disciplinate da tariffario, se formulate dal personale del Dipartimento (comma 38, art. 13 del Regolamento generale dell'Ateneo).

32. In casi di eccezionale urgenza e nell'impossibilità di adottare le normali procedure, il Consiglio può essere convocato in seduta telematica. In tal caso, la convocazione viene inviata a tutti i membri del Consiglio tramite posta elettronica, unitamente al testo delle delibere proposte e alla comunicazione della data entro la quale ogni membro può fare pervenire, sempre per via telematica, il proprio voto, rendendolo esplicito a tutti gli aventi diritto. Tale data deve essere compresa tra il secondo e il settimo giorno a partire dalla data di invio della convocazione. Le delibere proposte al Consiglio in seduta telematica risultano approvate se si esprime favorevolmente la maggioranza degli aventi diritto di voto. Le sedute telematiche sono proposte dal Direttore e convocate, previo opportuno sondaggio, qualora incontrino il consenso di almeno la metà dei membri del Dipartimento.

33. La Giunta opera secondo regole di funzionamento semplificate, analoghe, in quanto applicabili, a quelle definite per le sedute del Consiglio. I pareri espressi dalla Giunta sono decisi con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

34. Il materiale documentario ed esplicativo relativo agli argomenti all'ordine del giorno delle sedute è posto a disposizione dei componenti la Giunta con almeno ventiquattro ore di anticipo. La trattazione di argomenti all'ordine del giorno per i quali non si sia resa disponibile l'eventuale documentazione entro i predetti termini è subordinata al voto preliminare della maggioranza dei presenti alla seduta.

Art. 17 *Commissione paritetica docenti-studenti*

1. Ai sensi del comma 6 dell'articolo 39 dello Statuto, presso il Dipartimento sono costituite, in relazione ai corsi di laurea e di laurea magistrale di cui il Dipartimento è referente principale, le Commissioni paritetiche docenti-studenti previste dall'articolo 2, comma 2 lettera g), della legge 240/2010, quale osservatorio permanente delle attività didattiche. Per i corsi di studio gestiti a livello interdipartimentale, le Commissioni sono costituite nell'ambito dei pertinenti Collegi didattici.

2. Le Commissioni sono composte da un egual numero di docenti e di studenti, pari, per ciascuna componente, al numero dei corsi di laurea e di laurea magistrale di cui il Dipartimento è referente principale e, comunque, non inferiore a quattro. I docenti sono designati a maggioranza assoluta dal Consiglio di Dipartimento su indicazione dei pertinenti Collegi Didattici, in modo da garantire, per quanto possibile, la rappresentatività di ogni corso di studio di cui il Dipartimento è responsabile e, di norma, la presenza di almeno uno dei docenti che fanno parte della commissione Gestione Qualità del Comitato di direzione della Facoltà di Scienze Agrarie e Alimentari. Salvo indisponibilità, la stessa rappresentatività deve essere garantita per la componente studentesca, la cui designazione compete ai rappresentanti degli studenti presenti nel Consiglio di Dipartimento. L'elezione per la designazione degli studenti in seno alla Commissione paritetica è indetta dal Direttore, previa convocazione degli aventi diritto. Qualora la componente studentesca presente nel Consiglio di Dipartimento non sia



rappresentativa di tutti i corsi di studio che fanno capo al Dipartimento, la Commissione può invitare gli studenti del corso di studio non rappresentato a eleggere un loro rappresentante da inserire nella Commissione, secondo le modalità descritte precedentemente. Il diritto di voto sarà vincolato al rispetto dell'equità numerica con la componente docente.

3. Il Presidente di ciascuna Commissione è designato dal Consiglio di Dipartimento tra i professori di prima o di seconda fascia, con mandato triennale rinnovabile consecutivamente una sola volta. || Presidente nomina un Vicepresidente scegliendolo, di norma, fra gli studenti,

4. Sono compiti della Commissione paritetica, d'intesa con la Commissione Gestione Qualità del Comitato di Direzione:

a) monitorare l'offerta formativa, la qualità della didattica, l'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;

b) formulare pareri circa la compatibilità tra i crediti assegnati alle attività formative e i relativi obiettivi programmati;

c) individuare indicatori per la valutazione dei risultati raggiunti nelle materie di cui al punto a), da sottoporre al Nucleo di valutazione, anche in relazione alle procedure di valutazione della didattica messe in atto dagli organi dell'Ateneo e nazionali;

d) verificare ai sensi della normativa in vigore i risultati ottenuti nell'apprendimento;

e) verificare il livello di soddisfazione espresso dagli studenti sui singoli insegnamenti, sulle altre attività formative e sui corsi di studio nel loro complesso, in accordo con gli interventi operati dall'Ateneo e in collaborazione con il Nucleo di valutazione.

f) svolgere analisi e formulare proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti;

g) redigere entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione annuale contenente proposte al Nucleo di valutazione volte al miglioramento della qualità e dell'efficacia dei corsi di studio, anche in relazione ai risultati ottenuti nell'apprendimento, in rapporto alle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, nonché alle esigenze del sistema economico e produttivo. La predetta relazione è altresì trasmessa al Senato accademico, al Dipartimento e ai Dipartimenti associati, ove previsti, ai competenti Collegi didattici e al Comitato di direzione delle Facoltà di riferimento;

h) svolgere attività divulgativa delle politiche di qualità dell'Ateneo nei confronti degli studenti;



i) formulare pareri sull'istituzione, attivazione ed eventuale disattivazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale. Nel rispetto della normativa sulla privacy i membri della Commissione paritetica hanno accesso, tramite il Presidente della Commissione stessa, ai documenti e ai dati disponibili in Ateneo e/o elaborati dal Nucleo di valutazione che siano utili per lo svolgimento dei compiti sopra riportati.

5. La Commissione è tenuta ad esprimere i pareri richiesti dagli organi deputati entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. La mancata formulazione del parere entro il predetto termine equivale ad assenso.

6. Il servizio di segreteria della Commissione paritetica è garantito dalla struttura di supporto al Comitato di direzione.

Art. 18 *Collegi Didattici*

1. Nel Dipartimento sono costituiti e operano, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 39 dello Statuto, i seguenti Collegi Didattici:

- Collegio didattico dei corsi di laurea e di laurea magistrale in Scienze e tecnologie alimentari;
- Collegio didattico del Corso di laurea in Scienze e tecnologie della ristorazione;
- Collegio didattico del corso di laurea magistrale in Alimentazione e nutrizione umana

2. Spetta al Collegio didattico provvedere alla gestione collegiale e ordinaria delle attività didattiche e formative dei corsi di laurea, di laurea magistrale che ad esso fanno capo, provvedere agli adempimenti necessari ai percorsi di carriera degli studenti, avanzare richieste e proposte nelle materie di pertinenza al Consiglio del Dipartimento, assumere i compiti delegati eventualmente conferiti dallo stesso Dipartimento.

3. Con riferimento ai corsi di studio di pertinenza, rientra tra i compiti del Collegio:

- a) formulare suggerimenti al Dipartimento nonché ai Dipartimenti associati, ove previsti, in materia di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici;
- b) formulare proposte in materia di organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto, con autonomia decisionale per quanto attiene il conferimento di specifici incarichi organizzativi che non prevedano oneri finanziari;
- c) avanzare proposte al Dipartimento ai fini della programmazione annuale dell'offerta formativa e della predisposizione dei manifesti degli studi;
- d) esprimere al Dipartimento le esigenze didattiche degli insegnamenti e delle altre attività formative, formulando eventuali proposte ai fini della loro copertura e dell'adozione degli opportuni miglioramenti;
- e) applicare i piani didattici e coordinare i contenuti degli insegnamenti e delle altre attività formative



e sovrintendere al loro svolgimento, garantendone la coerenza e il livello qualitativo rispetto agli obiettivi formativi e alle indicazioni fornite dal Dipartimento e, per quanto di competenza, dal Comitato di Direzione della Facoltà di Scienze Agrarie e Alimentari tenendo conto dei rilievi e degli elementi di valutazione espressi dai pertinenti organi dipartimentali e di Ateneo;

f) organizzare, ai sensi della normativa in vigore e sulla base dei criteri indicati dal Dipartimento:

- lo svolgimento delle prove di accesso ai corsi di studio a numero programmato; - lo svolgimento delle prove non selettive di verifica della preparazione iniziale degli studenti immatricolati ai corsi di laurea, indirizzando coloro che presentano lacune formative ad apposite attività di recupero, e coordinandone la realizzazione in eventuale collaborazione con il Comitato di Direzione; - la verifica del possesso da parte dei candidati all'iscrizione ai corsi di laurea magistrale degli specifici requisiti curriculari e l'accertamento dell'adeguatezza della loro preparazione personale;

g) definire, su proposta del Presidente del Collegio, la composizione delle commissioni per gli esami di profitto degli insegnamenti, delle commissioni preposte allo svolgimento delle prove finali dei corsi di laurea e alla valutazione delle tesi di laurea magistrale;

h) avanzare richieste per il potenziamento e l'attivazione dei servizi didattici, inclusi i laboratori, avvalendosi al riguardo anche delle strutture e dei servizi disponibili presso il Comitato di Direzione della Facoltà di Scienze Agrarie e Alimentari;

i) esaminare e approvare i piani di studio individuali degli studenti e le richieste di riconoscimento di crediti formativi;

j) deliberare, a richiesta degli interessati, sul riconoscimento degli studi compiuti e dei titoli conseguiti;

k) applicare i criteri d'Ateneo per la Garanzia della Qualità dei corsi di studio, avvalendosi al riguardo anche delle strutture e dei servizi disponibili presso il Comitato di Direzione della Facoltà di Scienze Agrarie e Alimentari;

l) nominare i cultori della materia, con le finalità definite dal Regolamento d'Ateneo per la didattica;

m) assolvere a tutti gli altri compiti conferiti, anche con delega operativa, dai Consigli del Dipartimento.

4. Compete inoltre al Presidente del Collegio assumere, nei casi di necessità e urgenza, atti di competenza del Collegio Didattico, sottoponendoli successivamente al Collegio Didattico nella prima seduta utile.

5. Il Collegio didattico è composto secondo le disposizioni previste dal comma 2, primo capoverso, dell'articolo 39 dello Statuto. Alle riunioni del Collegio partecipano, con diritto di voto, anche i ricercatori che svolgono attività didattica integrativa nei corsi di studio di riferimento del Collegio medesimo. Al Collegio didattico partecipano docenti responsabili di insegnamenti o moduli ufficialmente mutuati. Vi partecipano, senza che la loro presenza sia considerata ai fini della determinazione del numero legale per la validità delle sedute, i professori e i ricercatori di altro



Ateneo, a cui siano attribuiti per affidamento compiti didattici nei corsi di studio medesimi, nonché i professori a contratto.

6. Il Collegio didattico si riunisce in seduta ordinaria di norma non meno di quattro volte nel corso dell'anno accademico e comunque quando il Presidente ne ravvisi la necessità. Rispetto alla fissazione dell'ordine del giorno, alla validità e alla conduzione delle sedute e alla approvazione delle delibere, si applicano, per quanto compatibili, le corrispondenti norme previste per il Consiglio di Dipartimento.

7. I verbali delle sedute del Collegio didattico, a firma del Presidente o di chi ne abbia fatto le veci, e del Segretario, sono conservati a cura dello stesso Presidente, e da questo trasmessi in copia al Direttore del Dipartimento, che provvede a sottoporre le proposte e gli argomenti ivi contenuti al Consiglio di Dipartimento, e al Presidente del Comitato di Direzione della Facoltà cui il Dipartimento è raccordato. I verbali, corredati dai relativi estratti, devono essere altresì trasmessi alla Direzione generale dell'Ateneo per i conseguenti adempimenti amministrativi.

8. Il Presidente del Collegio didattico è eletto dal Collegio didattico nel proprio ambito, di norma tra i professori appartenenti al Dipartimento, secondo le modalità previste dal secondo capoverso del comma 3 dell'articolo 39 dello Statuto. Il Presidente del Collegio didattico rimane in carica per un triennio ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. A lui compete monitorare lo svolgimento delle attività didattiche gestite dal Collegio e verificare il pieno assolvimento degli impegni di competenza dei singoli docenti, intervenendo direttamente nei casi di particolare urgenza ovvero sottoponendo alla valutazione del Consiglio del Dipartimento di appartenenza le situazioni che lo richiedano. Il Presidente esercita, inoltre, le eventuali attribuzioni delegategli dal Direttore del Dipartimento.

9. Il Presidente del Collegio didattico ha la facoltà di designare un Vicepresidente che lo coadiuvi nello svolgimento delle sue funzioni, anche con il conferimento di compiti delegati.

10. Nell'ambito del Collegio didattico, possono essere costituite commissioni con compiti istruttori e funzionali alla semplificazione e alla efficacia della gestione didattica.

Art 19 *Collegi Didattici Interdipartimentali ed Interateneo*

1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 39 dello Statuto, i docenti del dipartimento operano nei seguenti Collegi Didattici Interdipartimentali:

- Collegio didattico del corso di laurea in Viticoltura ed enologia;

Collegio didattico del corso di laurea in Biotecnologie vegetali, alimentari ed agroambientali (ad esaurimento); Collegio Didattico del corso di laurea magistrale in Biotecnologie vegetali, alimentari ed agroambientali; Collegio didattico del corso di laurea in Biotecnologia - Collegio didattico del corso di laurea in Scienze e tecnologie erboristiche.



I docenti del DeFENS partecipano inoltre al Collegio didattico interateneo del corso di laurea magistrale in Scienze Viticole ed Enologiche.

a) Il Collegio didattico interdipartimentale è composto secondo le disposizioni previste dal comma 2, primo capoverso, dell'articolo 39 dello Statuto. Alle riunioni del Collegio partecipano, con diritto di voto, anche i ricercatori che svolgono attività didattica integrativa nei corsi di studio di riferimento del Collegio medesimo. Al Collegio didattico partecipano docenti responsabili di insegnamenti o moduli ufficialmente mutuati. Vi partecipano, senza che la loro presenza sia considerata ai fini della determinazione del numero legale per la validità delle sedute, i professori e i ricercatori di altro Ateneo, a cui siano attribuiti per affidamento compiti didattici nei corsi di studio medesimi, nonché i professori a contratto.

b) Il Collegio didattico interdipartimentale si riunisce in seduta ordinaria di norma non meno di quattro volte nel corso dell'anno accademico e comunque quando il Presidente ne ravvisi la necessità. Rispetto alla fissazione dell'ordine del giorno, alla validità e alla conduzione delle sedute e alla approvazione delle delibere, si applicano, per quanto compatibili, le corrispondenti norme previste per il Consiglio di Dipartimento.

c) I verbali delle sedute del Collegio didattico interdipartimentale, a firma del Presidente o di chi ne abbia fatto le veci, e del Segretario, sono conservati a cura dello stesso Presidente, e da questo trasmessi in copia ai Direttori dei Dipartimenti coinvolti, che provvedono a sottoporre le proposte e gli argomenti ivi contenuti ai Consigli di Dipartimento. I verbali, corredati dai relativi estratti, devono essere altresì trasmessi alla Direzione generale dell'Ateneo per i conseguenti adempimenti amministrativi.

d) il Presidente del Collegio didattico interdipartimentale è eletto dal Collegio didattico nel proprio ambito, di norma tra i professori appartenenti ai Dipartimenti, secondo le modalità previste dal secondo capoverso del comma 3 dell'articolo 39 dello Statuto. Il Presidente del Collegio didattico rimane in carica per un triennio ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. A lui compete monitorare lo svolgimento delle attività didattiche gestite dal Collegio e verificare il pieno assolvimento degli impegni di competenza dei singoli docenti, intervenendo direttamente nei casi di particolare urgenza.

e) Il Presidente del Collegio didattico interdipartimentale ha la facoltà di designare un Vicepresidente che lo coadiuvi nello svolgimento delle sue funzioni.

f) Nell'ambito del Collegio didattico, possono essere costituite commissioni con compiti istruttori e funzionali alla semplificazione e alla efficacia della gestione didattica.

g) Ferme restando le disposizioni operative di cui alle norme statutarie e regolamentari, la condizione di referente principale per le procedure che ne richiedano l'individuazione è attribuita al Dipartimento di appartenenza del Presidente di ciascun Collegio Didattico Interdipartimentale.

2. Nell'ambito del Collegio didattico interdipartimentale è costituita la Commissione Paritetica. Il Presidente è designato dal Collegio Didattico interdipartimentale tra i professori di prima o di seconda



fascia, con mandato triennale rinnovabile consecutivamente una sola volta. Il Presidente nomina un Vicepresidente scegliendolo, di norma, fra gli studenti. Gli atti vengono trasmessi ai Dipartimenti per le delibere di competenza. Le Commissioni paritetiche interdipartimentali e interateneo sono composte da un egual numero di docenti e di studenti, pari, per ciascuna componente, al numero dei corsi di laurea e di laurea magistrale e comunque, non inferiore a quattro. I docenti sono designati dai Consigli di Dipartimento coinvolti su indicazione dei pertinenti Collegi Didattici, in modo da garantire, per quanto possibile, la rappresentatività di ogni corso di studio e, di norma, la presenza di almeno uno dei docenti che fanno parte della commissione Gestione Qualità del Comitato di Direzione delle Facoltà o Scuole, nonché analoghe strutture di altri Atenei. Salvo indisponibilità, la stessa rappresentatività deve essere garantita per la componente studentesca, la cui designazione compete ai rappresentanti degli studenti presenti nei Consigli di Dipartimento. L'elezione per la designazione degli studenti in seno alla Commissione paritetica è indetta dal Presidente del Collegio didattico, previa convocazione degli aventi diritto. Il diritto di voto sarà vincolato al rispetto dell'equità numerica con la componente docente. Qualora, nei collegi didattici interdipartimentali, il numero dei rappresentanti degli studenti sia inferiore al numero previsto per la commissione paritetica, il Presidente del Collegio Didattico solleciterà candidature all'interno della componente studentesca.

Art. 20 *Norme finali*

1. Il presente Regolamento è deliberato a maggioranza assoluta dei componenti dal Consiglio del Dipartimento ed è approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed è pubblicato sul sito web dell'Ateneo. Esso entra in vigore decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.
3. Le eventuali modifiche al presente Regolamento sono approvate e disposte con le medesime procedure.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO